

			Red	lazione	Verifica ed Approvazione
Firme	Ruolo			sabile SGQ amaria De Rosa)	Amministratore Unico (Dott. Antonio Pietrovito)
F	Firma				
		Revisione	Data	Descrizione	
		0	12/04/2013	Prima emissione	
	Storia delle	1	19/12/2014	Aggiornamento conseguen	te specifiche RT05
	Modifiche	2	02/02/2016	Modifiche conseguenti esa	me documentale Accredia
	Modifiche	3	07/03/2016	Aggiornamento riferimenti	
		4	01/10/2019	Aggiornamento riferimenti	i normativi
		5	28/11/2019	Modifiche conseguenti esa	me documentale Accredia § 2



INDICE

I	PREMESSA	3
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2	TERMINI E DEFINIZIONI	3
2	SCOPO DI CERTIFICAZIONE	3
3	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	4
3.1	Consorzi	5
3.2	CONTRAENTI GENERALI	6
3.3	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE - ATI	6
3.4	EVIDENZE OGGETTIVE	7
4 1	MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE AD AUDIT	8
4. I	AUDIT INIZIALE (FASE I + FASE 2)	8
4.2	SORVEGLIANZE PERIODICHE	9
4.3	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	10
5	UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE)	- 11



I PREMESSA

Il presente regolamento costituisce integrazione di quanto previsto dal Regolamento generale in riferimento alle attività dello schema di certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) per il settore EA28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi". Queste regole particolari fanno riferimento al regolamento tecnico ACCREDIA RT-05. Le prescrizioni contenute nel presente documento sono adottati per la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità (SGQ) il cui scopo di certificazione rientra, almeno in parte, nel settore EA28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi" e, devono essere considerate integrative rispetto ai requisiti generali riportati nel regolamento per la certificazione di sistemi di gestione per la Qualità. Le presenti specifiche, unitamente al regolamento per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, hanno carattere contrattuale, e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra ITA.C.A. Italiana Certificazioni Azienda S.r.l. (di seguito, per brevità ITA.C.A.) e l'Organizzazione che richiede la certificazione, per tutta la durata del contratto. Per quanto non previsto da queste regole particolari e dal regolamento per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, valgono le prescrizioni stabilite nei regolamenti e nelle procedure interne di ITA.C.A.

I.I SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce regole applicative per le certificazioni di conformità alla norma ISO 9001 delle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi", al fine di garantire una corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili.

1.2 TERMINI E DEFINIZIONI

Nel presente regolamento sono utilizzate le seguenti definizioni.

- ⇒ **Certificazione**: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (vedi UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
- ➡ Organismo di Certificazione accreditato (OdC): Organismo accreditato da ACCREDIA nel settore costruzioni EA28, che effettua la certificazione di conformità di sistemi di gestione (Reg. UE N. 765/2008 Capo I, Art. 2, Comma 13);
- Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc...);
- ⇒ **Tipologia di opera**: oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...);
- ⇒ Cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- Attività di "lavoro esterno": attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

2 SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione ha dato evidenza di operare al momento dell'audit o per le quali è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato ed i cui processi realizzativi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di ITA.C.A., secondo le regole che



seguono. Per quanto attiene le attività e le tipologie di opere per le quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, queste sono accettabili, limitatamente ad una sola attività associata ad una tipologia di opera, aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere.

Inoltre, in congruenza con la dizione "aver correttamente operato", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato/dichiarazione di regolare esecuzione delle opere.

La tipologia dei processi realizzativi e affini può essere, utilmente, correlata alle definizioni date dall'allegato A al d.Lgs 50/2016 per le categorie, sia generali (OG) sia speciali (OS), con l'introduzione di eventuali limitazioni, se necessarie, traendo beneficio dal fatto che tale DPR ha confermato nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. La terminologia utilizzata sarà sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di verifica. Nella definizione dello scopo di certificazione, secondo i criteri sopra riportati, si eviteranno diciture eccessivamente generiche che non consentano di instaurare un legame diretto fra lo scopo della certificazione e quanto verificato in cantiere (es. installazione di impianti tecnologici, opere edili, costruzione di opere viarie, ecc).

Per quanto riguarda il processo di "progettazione" si precisa che il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili; qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico EA 34

Il sistema di gestione non potrà escludere il processo relativo alla progettazione, contemplandolo laddove si renda necessario.

Quando l'Impresa è responsabile del progetto dell'opera realizzata, sia che lo esegua direttamente, sia che ne controlli l'esecuzione esterna (o comunque non lo riceva dal Committente) il processo di progettazione sarà incluso nello scopo di certificazione. In ogni caso, l'Impresa mantiene la responsabilità delle attività di coordinamento e controllo della progettazione, che deve condurre con personale di adeguata professionalità.

Quando l'Impresa non è effettivamente responsabile della progettazione delle opere realizzate, lo scopo di certificazione non farà alcun riferimento al termine "progettazione"

Quando la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del Committente e/o utente finale non può essere esclusa dall'Impresa, il termine "progettazione" sarà esplicitamente riportato nello scopo del certificato e ITA.C.A., valuterà l'Impresa anche con riferimento alle sue capacità progettuali.

Si precisa che la progettazione operativa di cantiere, essendo sistematicamente presente nelle attività delle Imprese di costruzione, non è richiamata specificatamente nello scopo di certificazione. Rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa sarà opportunamente e sistematicamente verificata dal RGA, includendo la verifica della competenza professionale dei Soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto.

3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

L'attività di audit sulla singola Organizzazione viene pianificata a valle di un inquadramento generale della stessa. Fermo restando che gli audit di certificazione devono coprire tutti i requisiti della norma di riferimento, tali audit devono essere orientati con maggiore attenzione a quegli aspetti del sistema gestionale che assumono maggiore rilevanza in funzione della tipologia di organizzazione oggetto di verifica. Ne consegue che ITA.C.A., prima dell'audit di certificazione, identifica le caratteristiche organizzative e



gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio, contraente generale), al fine di identificare gli aspetti "particolarmente critici" per la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001.

3.1 CONSORZI

Devono essere rispettati e verificati i criteri di seguito descritti. I certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore EA 28, bensì al settore EA 35, e come tale sarà gestita, da parte ITA.C.A., la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali. E' ammissibile attribuire al settore EA 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all' art. 45 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il Consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28 (es. Scopo di certificazione: "Progettazione e costruzione di ")
- b) il Consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 35 e solo come settore secondario al settore EA 28 (es. Scopo di certificazione: "Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di"). Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:
- b1) il Consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato (in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate).
- b2) il Consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. In tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile e della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione PdQ, gestione NC/AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri), erogati dal Consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Con riferimento allo svolgimento di attività nell'ambito di committenti pubblici, i Consorzi hanno l'obbligo di legge di garantire, nei confronti della Stazione Appaltante, il completamento dei lavori pubblici, la cui realizzazione sia stata affidata ad associate. Nel caso in cui queste ultime, in corso d'opera, si rivelassero incapaci di portare a compimento il lavoro ad esse affidato sarà necessario accertare che il sistema di gestione del Consorzio preveda apposite modalità per gestire simili situazioni anche mediante l'eventuale realizzazione diretta del lavoro pubblico. Ciò, al fine di garantire, oltre al completamento del lavoro pubblico, l'efficace e continuativa applicazione del sistema di gestione certificato a tutti i lavori pubblici per i quali il Consorzio abbia ricevuto commessa.



3.2 CONTRAENTI GENERALI

Per organizzazioni che operano come contraenti generali, devono essere rispettati e verificati i criteri di seguito definiti.

La certificazione del sistema di gestione per la qualità dei Contraenti Generali deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte. In riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano due possibili situazioni:

- a) il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 35 e come settore secondario al settore EA 28.
- b) il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 35 e come settori secondari ai settori EA 28 ed EA 34. In ogni caso il certificato riporterà la dicitura: "Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 502/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs 56/2017 e, in calce al certificato, la dichiarazione: "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'articolo 197 del D.Lgs. 502/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs 56/2017."

Nel caso di Organizzazioni che non risultino ancora certificate o che non abbiano ancora operato come Contraenti Generali, si procederà valutando la conformità secondo la UNI EN ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali EA35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi. Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D.Lgs. 502/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs 56/2017 e s.m.i. solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale. A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornata ITA.C.A., che eseguirà una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

3.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE - ATI

Vista l'elevata frequenza di costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) nel mercato italiano delle costruzioni, specie di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive), si chiarisce che le ATI non sono, per loro natura, certificabili. Pertanto quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI. Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri:

- ⇒ il SGQ dell'organizzazione deve porre a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l'ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell'ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma UNI EN ISO 9001;
- i cantieri gestiti da un'ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell'ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGQ della organizzazione che opera in qualità di mandataria dell'ATI orizzontale;
- deve essere evitato di utilizzare il cantiere di un'ATI o della società consortile costituita a valle dell'ATI per valutare il SGQ di una organizzazione che opera in qualità di mandante.

Nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento fra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si adottano particolari criteri valutativi in quanto ciascuna organizzazione applica, separatamente, il proprio SGQ.

3.4 EVIDENZE OGGETTIVE

Oltre alle evidenze oggettive specifiche in relazione alla conformità alla norma UNI EN ISO 9001, devono essere rese disponibili dall'organizzazione ed acquisite le seguenti evidenze oggettive di carattere generale:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- ⇒ Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensivi di attività di cantiere;
- ⇒ Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;
- Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione, ad esempio Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori, Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i piani potranno essere basati su documenti standard. Il piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo.
- ⇒ Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- ⇒ **Prove di funzionalità e di collaudo**, opportunamente registrate;
- ➡ Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- ⇒ Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2019, Circolare n° 7 del 21.01.2019 "Circolare applicativa NTC 2018", D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- ⇒ Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- ⇒ **Gestione Subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli). I documenti del SGQ (Manuale Qualità, Piani della Qualità o altri) devono specificare come si controllano i subappalti (outsourcing) o le forniture;

- ➡ Gestione Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità (l'impresa deve verificare la presenza delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
- ⇒ Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- ⇒ Identificazione e rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia prima della messa in opera e in corso d'opera);
- ⇒ **Gestione Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- ⇒ Proprietà dei clienti;
- ⇒ **Documenti di valutazione dei rischi** e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapporti del cantiere).

4 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE AD AUDIT

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre ad audit, si devono tenere in considerazione le due seguenti differenti situazioni:

- ⇒ Cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- Attività di "lavoro esterno": attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

4. I AUDIT INIZIALE (FASE I + FASE 2)

Devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ⇒ Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento;
- ⇒ L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere.

I tempi di audit sono calcolati sulla base del tariffario conformemente alle tabelle ed ai criteri di determinazione dell'auditor time stabiliti da IAF nel documento MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits" (vedere capitolo 3), considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione, della loro ubicazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate) e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione. A tale riguardo, si ricorda che il tariffario e il citato documento IAF MD 5 specificano che: "Il significato del termine "addetti", come riportato nella tabella dell'auditor time, si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ. L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo, a contratto e subappaltatori) che è presente al momento dell'audit". Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, ITA.C.A., nella predisposizione delle offerte,



determina il numero di addetti medio annuale e verifica la congruenza del numero addetti così determinato con il numero di "addetti equivalenti", tramite calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa degli ultimi tre anni e il reddito pro-capite di riferimento del settore. La verifica del primo cantiere non è considerata come tempo aggiuntivo rispetto ai tempi minimi stabiliti nel tariffario e nel documento IAF MD 5 (vedi sopra), per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Sono computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora. In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

Nel corso dell'audit di certificazione deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", é necessario effettuare almeno un audit di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.

Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto definito dal presente regolamento. Non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti da ITA.C.A. in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. L'Organizzazione è tenuta a fornire ad ITA.C.A. l'elenco dei cantieri e i relativi dati utilizzando l'apposita modulistica.

Ad ogni audit, eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente segnalati dall'Organizzazione ad ITA.C.A. e al RGA che procederanno, secondo necessità, alla ri-pianificazione delle attività di valutazione, ITA.C.A. aggiornerà i propri modelli, l'RGA lascerà adeguate evidenze di quanto deciso nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit a seconda dei casi (rif. Audit di Certificazione – Audit di Sorveglianza).

4.2 SORVEGLIANZE PERIODICHE

ITA.C.A. S.R.L. esegue un'attività periodica di sorveglianza sulle Organizzazioni certificate. Gli audit periodici di Sorveglianza sono necessari al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento, dell'efficacia del Sistema di Gestione ed il rispetto di requisiti di legge applicabili. L'audit di prima sorveglianza ovvero l'audit successivo alla certificazione iniziale/rinnovo deve essere pianificato entro 12 mesi dalla data della delibera della certificazione/rinnovo. Gli altri audit di sorveglianza devono essere pianificati nell'anno solare del secondo anno successivo alla delibera di certificazione/rinnovo. L'audit annuale di mantenimento prevede almeno una verifica in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le attività associate ad una o più tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica.

Data la particolarità del settore, sono ammesse tolleranze di +/- 3 mesi sugli intervalli degli audit di mantenimento per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 7.3 del RT-05. Le date entro le quali devono essere effettuati gli audit di sorveglianza e di sorveglianza/rinnovo sono riportate nel programma triennale di audit. Gli eventuali scostamenti dalle periodicità, sopra specificati e stabiliti nel programma triennale di audit per il mantenimento della certificazione, ammessi solo entro le tolleranze sopra indicate, devono essere concordati preventivamente con ITA.C.A. e non modificano le date già stabilite degli audit successivi.



Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, un'attività associata ad una tipologia di opera può essere verificata anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al Par. 7.5 del RT-05.

Non si effettuano audit di sorveglianza della durata inferiore ad I gg-uomo; non è ammessa l'effettuazione di un audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, ITA.C.A. potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. (rif. Par. 7.5 del RT-05).

Tale modalità necessiterà della esplicita richiesta scritta da parte dell'Organizzazione, che comunicherà ad ITA.C.A. la sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola: "Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

4.3 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione degli audit di rinnovo della certificazione, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ⇒ Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.
- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit sono calcolati sulla base del tariffario conformemente alle tabelle ed ai criteri di determinazione dell'auditor time stabiliti da IAF nel documento MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'impresa (sede + cantiere). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- ⇒ Nel corso dell'audit di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo che si trovi in uno stadio di avanzamento dei lavori significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno un audit presso un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.
- ⇒ Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente regolamento e al p. 7.5 del RT-05.
- ⇒ Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
- ➡ Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità, da effettuarsi in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato. Affinché l'iter di rinnovo venga concluso in tempo utile rispetto alla scadenza del certificato per permettere l'eventuale gestione e la positiva verifica di chiusura/correzione delle non conformità e dell'attuazione ed efficacia delle relative azioni correttive, l'approvazione da parte del Comitato Tecnico della proposta di rinnovo e la conseguente riemissione del certificato, il relativo Audit deve essere realizzato con debito anticipo. La data entro la quale deve essere effettuato l'audit di rinnovo è riportata nel programma



triennale di audit per il mantenimento della certificazione. L'intero processo di rinnovo della certificazione e riemissione del certificato deve esser completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato. In caso contrario, non essendo ammesse proroghe alla scadenza dei certificati: gli stessi perdono la loro validità al momento della scadenza. È pertanto necessaria una maggiore comunicazione tra l'Organizzazione ed ITA.C.A., in particolare nel periodo che intercorre tra l'ultima sorveglianza e il rinnovo, attraverso un aggiornamento continuo delle attività di cantiere in essere, al fine di poter condurre l'audit in presenza di attività operative.

In casi eccezionali di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per l'audit di rinnovo e previa comunicazione, a cura dell'Organizzazione, di tale situazione ad ITA.C.A., si procede comunque con l'audit nei tempi previsti, sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo dell'audit nei termini sopra descritti, ITA.C.A. potrà proporre al proprio Comitato Tecnico, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di un audit di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro sei mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad I mese.

Nello scopo di certificazione sono riportate esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo. Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione (si veda Circolare ACCREDIA n. 28/2016 del 07.10.2016), ITA.C.A. potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

5 UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE)

ITA.C.A. deve prendere in considerazione tutti gli elementi riportati nel Par. 3.4 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di una attività associata ad una o più tipologie di opera da verificare in cantiere/sito, purché le attività non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili. Un'evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione. L'analisi di un'evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica. Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

Data

Timbro e firma ORGANIZZAZIONE per accettazione

